COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 243

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

MITTERDORFER ed altri: Proroga dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, in materia di assicurazione obbligatoria di lavoratori delle province della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex-impero austro-ungarico (1321);

BELCI e CONCI ELISABETTA: Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto - legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (1670) 243

PRESIDENTE 243, 244

VERONESI, *Relatore* 243

MITTERDORFER 244

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 244

Votazione segreta:

PRESIDENTE 245

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 dicembre 1964.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mitterdorfer interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 1321, oggi all'ordine del giorno.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Mitterdorfer ed altri: Proroga dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, in materia di assicurazione obbligatoria di lavoratori delle province della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico (1321); e Belci e Conci Elisabetta: Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (1670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge Mitterdorfer ed altri: Proroga dei termini di alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, in materia

di assicurazione obbligatoria di lavoratori delle province della Venezia Giulia e Tridentina già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico; e Belci e Conci Elisabetta: Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.

L'onorevole Veronesi ha già svolto nella seduta del 4 dicembre 1964, in sede referente, la relazione sulle proposte di legge al nostro esame che successivamente, e su richiesta unanime della Commissione, sono state trasferite alla nostra competenza in sede legislativa.

Ora prego l'onorevole relatore di riassumere i termini della relazione, indicando il testo che egli propone per la discussione.

VERONESI, *Relatore*. Le due proposte di legge riguardano la facoltà riconosciuta ai lavoratori delle province della Venezia Giulia e Tridentina di riscattare gli anni di lavoro precedenti alla data del 29 novembre 1925, dalla quale ebbe applicazione anche in quelle province l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e fondi speciali sostitutivi a norma del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146. La facoltà di riscatto dei contributi per il periodo rimasto scoperto in conseguenza della ritardata estensione delle norme del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, alle nuove province, è stata stabilita con legge 1° febbraio 1962, n. 35, che ha concesso due anni di tempo agli interessati per presentare la domanda e la documentazione richiesta. I due anni sono scaduti nel 1964 e, poiché non tutti gli interessati hanno potuto reperire le documentazioni necessarie, si vuole con i provvedimenti in esame prorogare i termini di presentazione delle domande per ottenere i benefici previsti dalla legge 1° febbraio 1962, n. 35.

Questa è la sostanza delle due proposte di legge, che differiscono tra loro in qualche dettaglio. Infatti la proposta di legge n. 1321 proroga il termine di presentazione delle domande fino al 31 dicembre 1965; mentre la proposta di legge n. 1670 prevede il richiamo in vigore delle disposizioni contenute nella legge 1° febbraio 1962, n. 35 per un ulteriore biennio a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal punto di vista della correttezza legislativa sembra preferibile adottare il testo della proposta di legge n. 1670, in quanto essa richiama in vita delle norme che sono già scadute. Circa la durata del tempo per la presentazione da parte degli interessati della documentazione richiesta, vi è da osservare che la proroga contenuta nella proposta di legge numero 1321 arriva fino al 31 dicembre 1965, mentre la proposta di legge n. 1670 stabilisce due anni di tempo dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*, pubblicazione che non sappiamo quando avverrà. Nel caso che si accettasse quest'ultimo termine, faccio presente che potrebbe verificarsi un inconveniente derivante dal fatto che secondo la legge 1° febbraio 1962, n. 35, i contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della legge medesima (19 febbraio 1962), ai soli fini del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio sia per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, sia per il conseguimento della pensione di invalidità e della pensione di riversibilità.

Tenuto conto quindi che questa legge non potrebbe entrare in vigore prima di qualche mese (dipende dalla sollecitudine con cui la Camera ed il Senato l'approveranno) si potrebbe arrivare, con la disposizione dei due anni dopo la pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta ufficiale*. a marzo o aprile dell'anno 1967 per cui, l'ultimo lavoratore poco diligente che volesse riscattare il proprio lavoro ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, risulterebbe carente del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio ai fini della prosecuzione volontaria e del diritto alla pensione di invalidità e superstiti. Per evitare quindi di dover tornare ad occuparci della materia fra un paio d'anni, dovremmo o fissare la riapertura dei termini per il periodo di un anno dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale* – e in tale ipotesi la scadenza arriverebbe al massimo fino al 1966 – o altrimenti, se viene approvato il termine dei due anni, sarebbe opportuno ripetere con un articolo aggiuntivo quanto è stabilito nella primitiva legge 1° febbraio 1962, n. 35, in modo che a coloro che verseranno i contributi l'accreditamento sia reso utile a tutti gli effetti.

Circa il testo della proposta di legge da adottare come testo base, sono favorevole alla proposta di legge n. 1670, che tecnicamente è più corretta. Preannuncio quindi che formu-

lerò una richiesta in questo senso, al momento del passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MITTERDORFER. Sono d'accordo con l'onorevole Veronesi affinché venga assunta la proposta di legge n. 1670 come testo base. Circa la mia proposta di legge, la proroga del termine di scadenza delle domande al 31 dicembre 1965 fu calcolata in base alla presentazione del provvedimento, avvenuta circa un anno fa. Ora evidentemente, poiché questo provvedimento entrerà in vigore in ritardo, la scadenza al 31 dicembre 1965 diviene troppo breve e occorrerebbe stabilire un termine di almeno un anno dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Mi sembra che per quanto concerne il testo da discutere si potrebbe procedere sulla base di un testo unificato. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler far conoscere il proprio parere.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non può tacere alcune perplessità e in linea di principio deve rilevare che le riaperture dei termini dovrebbero sempre essere evitate, perché non giovano al prestigio della legge.

Inoltre, la riapertura dei termini nel caso specifico aggrava la situazione già esistente con la legge 1° febbraio 1962, n. 35, ponendo in essere posizioni assicurative, subito utilizzabili agli effetti delle prestazioni, che non hanno un corrispettivo di contribuzione e che costituiscono, pertanto, un onere immediato per l'istituto assicuratore. Ciò significa, poi, sotto l'aspetto mutualistico, che le pensioni saranno pagate dagli altri assicurati che invece hanno sopportato oneri contributivi non indifferenti, il che non corrisponde certamente ad un criterio di giustizia. Infine, la larghezza dei mezzi di prova concessa dall'I.N.P.S. per la regolarizzazione di questi antichi periodi di lavoro, anche senza dubitare dell'onestà degli interessati, finisce con l'agevolare eventuali tentativi di prove di comodo.

Premesso questo per dovere di correttezza, il Governo si rimette alla volontà della Commissione. Nel caso in cui, poi, la Commissione ritenga di dover approvare il provvedimento, il Governo si dichiara favorevole alla tesi sostenuta dal relatore e riconosciuta anche dall'onorevole Mitterdorfer nel senso che invece di prorogare i termini già scaduti sarebbe preferibile procedere ad una riapertura dei termini medesimi, senza arrivare però ad un biennio.

MITTERDORFER. Per quanto riguarda i termini, sono d'accordo nel senso che si tratti di una riapertura e non di una proroga. Circa la scadenza prevista nella mia proposta di legge, pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di voler tenere presenti le conclusioni del relatore: o si adotta il termine previsto dalla proposta di legge n. 1670 con la piccola aggiunta e con quel tale meccanismo di cui si è parlato, oppure si adotta un termine più breve, ad esempio, di un anno, senza aggiungere altre disposizioni. Per parte mia, sono favorevole a quest'ultima soluzione.

Circa la questione di merito, sono naturalmente d'accordo in via generale con il rappresentante del Governo sulle considerazioni da lui fatte a proposito dell'opportunità di evitare riaperture di termini, ma nel caso in esame occorre anche tener conto che se una richiesta in tale senso si è resa necessaria, ciò non per colpa da imputarsi agli interessati. Si tratta infatti di popolazioni che vivono in centri molto sparsi e che quindi difficilmente vengono a conoscenza delle varie procedure relative ai termini, mentre d'altra parte solo dopo diverso tempo dall'entrata in vigore della legge 1° febbraio 1962, n. 35 l'I.N.P.S. è venuto nell'ordine di idee di ammettere come prova del rapporto di lavoro una dichiarazione giurata.

PRESIDENTE. Mi sembra che nella Commissione vi sia un consenso sostanziale sulla proroga per la durata di un anno, e se non ho male inteso, inoltre, la Commissione è orientata a procedere nella discussione sulla base di un testo unificato, costituito dall'articolo unico della proposta di legge n. 1670, nel quale le parole « sono richiamate in vigore per un biennio », siano sostituite dalle altre « sono richiamate in vigore per un anno ». Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato del provvedimento è, pertanto, il seguente:

ARTICOLO UNICO.

« Le disposizioni concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, sono richia-

mate in vigore per un anno dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

Trattandosi di articolo unico, il testo unificato sarà direttamente votato a scrutinio segreto, con il titolo della proposta di legge n. 1670.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge nuseguente titolo:

Mitterdorfer ed altri e Belci e Conci Elisabetta: « Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (1321-1670):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Gitti, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Montanti, Napoli, Nucci, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Quintieri, Roberti, Sabatini, Scalia, Storti Bruno, Tognoni, Verga, Veronesi e Zanibelli.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI